



COMUNE DI RAMACCA

Città Metropolitana di Catania

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. N.50 DEL 18.04.2016, COME
AGGIORNATO COL D. LGS.VO N.56 DEL 20.05.2017.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G. M. N. 01 DEL 10.01.2018

REGOLAMENTO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

(Art. 113, del D. Lgs.vo n.50 del 18.04.2016, come aggiornato col D. Lgs.vo n.56 del 20.05.2017)

- Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*.
- **Vista la L.R. n.12 del 12.07.2011 recante *“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss. mm. li. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e ss. mm.ii”*.**
- Visto l’art. 24 della L.R. n.8 del 17 maggio 2016 di modifica alla L.R. 12 luglio 2011, n.12 per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.50/2016.
- Considerato che all’art.113, comma 2, del sopracitato D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, come modificato dal D.Lgs. n.56/2017, è prevista, analogamente alla normativa previgente, *“La costituzione di un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei Contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudo statico, ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli Enti che costituiscono o si avvalgono di una Centrale di Committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale Centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione;*
- Considerato che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo *“l’80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra, il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme*

del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo. Le quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”.

- Considerato che il comma 4 dell'art. 113 del Codice di cui al D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 prevede che il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentali e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore di contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.
- Considerato che una parte del fondo può essere destinata per i compiti e funzioni della Centrale Unica di Committenza nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.
- Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere provvedere all'emanazione del nuovo modello di ripartizione delle funzioni tecniche, che non è inteso più come incentivo alla progettazione, ma incentivo alle funzioni tecniche dell'intero processo dell'appalto dalla programmazione al collaudo dell'opera, passando dalle procedure di verifica progettuale alla stesura e controllo degli atti di gara.
-

Art. 1 **Oggetto**

- Il presente Regolamento, redatto in conformità al comma 3 dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D. Lgs. n.56/2017, definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per funzioni tecniche, ove la funzione tecnica è da intendersi per specialità professionale di appalto e non più riferita al ruolo tecnico degli enti locali (figura dell'ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito) pertanto il presente regolamento è applicato a tutti gli appalti regolati dal D. Lgs. n.50 del 18.04.2016.

Art. 2

Ambito oggettivo di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità alla legge ed al relativo regolamento di attuazione e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Sono altresì, comprese nel presente regolamento, anche appalti di servizi e forniture che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto. Sono escluse le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie.
2. Sono altresì, esclusi dall'incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ovvero gli affidamenti diretti e/o tutti gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica, quali ordinanze e lavori di somma urgenza.

Art. 3

Ambito soggettivo di applicazione

1. Il fondo di cui all'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, è destinato, sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri, alle seguenti figure professionali e comunque a tutti i dipendenti dell'amministrazione comunale, investiti dell'attività nei gruppi organizzativi previsti dal presente regolamento in relazione alla normativa soprarichiamata:
 - a) **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

E' un funzionario tecnico, nominato ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'organico dell'amministrazione, cui è attribuita la competenza dell'opera da realizzare. E' responsabile del procedimento relativo all'attuazione di un'opera pubblica che comprende le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Il RUP deve compiere gli adempimenti, svolgere le funzioni e su di lui ricadono le responsabilità secondo quanto previsto all'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art.10 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.207/2010; si precisa che, ai sensi dell'art.9, comma 4, del predetto D.P.R.n.207/2010, il RUP deve essere esclusivamente un tecnico e svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione;
 - b) **RESPONSABILE PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

Coincide con il Responsabile di Area cui afferisce l'appalto.
Sovrintende tutte le attività inerenti:
 - Programmazione della spesa;
 - Predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - Attività della Centrale Unica di Committenza;Per tali mansioni il Responsabile di Area non partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che sarà distribuito tra i collaboratori individuati, per ciascuna attività come sopra descritta, ad eccezione delle attività inerenti il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, che parteciperà in quota paritaria con tutti i componenti solo alla distribuzione dell'incentivo delle attività di gara di cui all'allegato A.B5.

c) **RESPONSABILE DELL'UNITA' TECNICA PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA**

Soggetto responsabile dell'istruttoria dei progetti coadiuvato da personale tecnico ed amministrativo. Provvede ad accertare la conformità dei progetti alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. Tutto il personale appartenente alla suddetta unità, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per la verifica di lavori di importo pari o superiore a 20.000.000,00 di euro, deve essere accreditato, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Per i lavori compresi tra la soglia di cui all'art.35, e sino a 20.000.000,00 di euro, l'attività di verifica può essere svolta dalla stessa Unità Tecnica accreditata già citata, ovvero dai soggetti di cui all'art.24, comma1, lett. d), ovvero all'art. 46, comma 1.

Per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art.35 e fino a 1.000.000,00 di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongono di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

Per lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, la verifica è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'art.31, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art.26, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'Unità Tecnica preposta all'attività di verifica o altro personale incaricato appartenente all'ufficio tecnico della stazione appaltante, può supportare il Responsabile Unico del Procedimento anche nelle attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.

d) **RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C/1, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

e) **DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E TECNICO CONTABILE**

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C/1, prescelto in base alle caratteristiche professionali ed alle competenze derivanti dal D. Lgs. n.81/ 2008 e ss.mm.ii.

f) **COLLAUDATORE**

Dipendente tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente, il quale non abbia partecipato ad attività di progettazione, approvazione e direzione dei lavori attinenti il progetto interessato dal collaudo, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

g) **COLLABORATORI**

Dipendenti, appartenenti alle varie qualifiche funzionali, che operano a supporto delle attività sopra elencate. Le predette figure professionali potranno essere individuate anche presso altre Aree organizzative previo accordo formale fra i diversi responsabili eventualmente interessati, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività progettuali da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini

professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento.

Le funzioni tecniche del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.

L'Amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito capitolo di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo nel caso in cui, dopo l'approvazione amministrativa del progetto o di un piano di intervento di servizio esecutivo di un'opera o lavoro, non intenda darvi esecuzione per cause indipendenti dagli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro.

Art. 4

Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione

Il fondo di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 113, l'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 del predetto articolo, è ripartito per ciascun opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

- Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
- Ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del Codice di cui al Decreto Lgs.vo n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017, prevede che il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentali e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di

implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore di contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

- Una parte del fondo può essere destinata per i compiti e funzioni della Centrale Unica di Committenza nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.
- Il fondo relativo alle funzioni tecniche espletate non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
- La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento con il provvedimento di impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni opera, tenendo presente i criteri di cui al presente atto nonché quelli previsti dalla normativa, rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio.
- Le disponibilità delle somme relative al 2% sono subordinate all'effettiva copertura finanziaria della spesa (finanziamento dell'opera).
- L'entità del fondo di incentivazione per opere o lavori e per relative varianti redatte per soddisfare le esigenze dell'amministrazione viene fissato come segue:

a) Per lavori di importo inferiore o uguale ad € 1.000.000,00	2,00%
b) Per lavori di importo superiore a € 1.000.000,00 e sino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett.a)	1,90%
c) Per lavori di importo compreso tra la soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett.a) e sino ad € 20.000.000,00	1,80%
d) Per lavori di importo superiore ad € 20.000.000,00	1,70%
- Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista come sopra riportato.
- Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro.
- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro applicando le percentuali definite nel seguente allegato A. Per prestazioni si intendono:
 1. La direzione lavori, tutta l'attività prevista dal regolamento attuativo (DPR 207/2010), fino alla predisposizione del conto finale e alla redazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione;
 2. Il collaudo, l'attività prevista dal regolamento, ivi compreso l'incarico in corso d'opera.
- Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo qualora sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art.106, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

- I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 8 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale ed affidate a professionisti esterni costituiscono economie d'appalto e confluiranno nel capitolo previsto al precedente art. 3 comma 4, per costituire il fondo di incentivazione per il pagamento delle prestazioni ivi contemplate. Il presente regolamento si applica anche ai servizi, forniture e manutenzioni.
- L'entità del fondo di incentivazione per manutenzioni straordinarie, per servizi e forniture viene ridotto in funzione della complessità delle funzioni tecniche richieste. L'applicazione dell'incentivo a opere e lavori, già previsto in tutti i precedenti regolamenti, viene applicata con l'art. 113, comma 3, anche ai servizi e forniture, ovvero ad appalti considerati dalla precedente normativa di minore complessità.
- Essendo comunque le procedure dei servizi e delle manutenzioni straordinarie di minore complessità della costruzione di nuove opere, si applica un incentivo complessivo ridotto. Trovando applicazione l'incentivo anche per le forniture si applica a questa categoria un incentivo ancora ridotto rispetto ai servizi e lavori di manutenzione straordinaria in quanto le funzioni tecniche relative sono ancora di complessità inferiore. Vengono esclusi dagli incentivi le forniture di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie. Sono esclusi, comunque, dalla costituzione del fondo e quindi dalla ripartizione, gli interventi e/o prestazioni che non prevedono per legge, per regolamenti o per capitolato d'appalto, un collaudo finale o atto equipollente:
 - 1) **Per manutenzione straordinaria e servizi di qualsiasi importo, purchè non affidati ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) (Affidamenti diretti) o con metodologie senza evidenza pubblica (somma urgenza, ordinanza sindacale, ecc.) 1,20%**
 - 2) **Per forniture di qualsiasi importo, purchè non affidati ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) (Affidamenti diretti) o con metodologie senza evidenza pubblica (somma urgenza, ordinanza sindacale, ecc.) 0,80%**
- Le aliquote applicabili sono le medesime di cui all'allegato A. Per le funzioni dei servizi e forniture, il direttore dei lavori coincide con il direttore esecutivo del contratto. Qualora il tipo di contratto di fornitura e servizio non preveda compiti di contabilità, coordinatore della sicurezza, le aliquote relative non andranno inserite nel quadro economico del progetto.
- Se il tipo di intervento non prevede, invece, il collaudo o atto sostitutivo, (Certificato di Regolare Esecuzione, ecc), non è ammissibile la costituzione del fondo e, di conseguenza, la ripartizione dello stesso.

Art. 5

Personale partecipante alla ripartizione del fondo

- Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art.3, il personale interessato è quello individuato dall'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere. Dalla ripartizione viene escluso solo il personale con la qualifica di dirigente.

- Il Responsabile del Procedimento è un dipendente interno all'Amministrazione, anche non di ruolo, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento, abilitato all'esercizio della professione o quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Nel caso di carenza accertata in organico di personale dell'area competente con specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del procedimento, lo stesso dovrà essere nominato tra dipendenti interni all'Amministrazione, mentre i compiti di supporto potranno essere affidati anche a soggetti esterni di adeguata professionalità, scelti nei modi previsti dalla norma per l'affidamento di incarichi professionali esterni, la cui prestazione sarà retribuita con risorse non rientranti nel fondo di cui al presente regolamento. Dovrà essere assicurato in ogni caso il principio di rotazione e trasparenza.
- Per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura di cui è stato deciso l'assolvimento delle funzioni tecniche, con le risorse interne è costituito in
 - il nucleo tecnico che si identifica nel personale sia tecnico che amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di attività di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto e dell'espletamento delle funzioni tecniche, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.
 - Il responsabile del procedimento propone, al responsabile di area interessato. Il personale da incaricare per la costituzione del proprio ufficio di supporto, costituito anche da personale non appartenente alla stessa area ed il nominativo del responsabile della progettazione definendone le competenze. Successivamente lo stesso responsabile del procedimento propone la costituzione del gruppo che curerà tutte le fasi previste da questo regolamento, stabilendo le attività da attribuire ai diversi soggetti. Nell'ambito di tali attività le figure designate ne assumono la responsabilità.
- Il Responsabile del Procedimento, cui è affidata la responsabilità delle fasi progettuali, nel rispetto del documento preliminare alla progettazione, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento.
- Il Responsabile del gruppo di progettazione provvede altresì a proporre l'ufficio di direzione dei lavori con le figure strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori previsti dal regolamento.
- Il Responsabile del Procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge assegna, farà riferimento al responsabile di Area a cui fa capo il progetto, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Il Responsabile del Procedimento, aggiorna, altresì, costantemente il Responsabile di Area competente alla formazione del programma triennale delle opere pubbliche o al programma biennale dei beni e servizi di cui all'art. 121 del D.Lgs. n.50/2016. Nel caso di inadempienze od inosservanza degli

obblighi posti a suo carico, il responsabile di Area competente ha facoltà di procedere alla revoca motivata del mandato.

- Il responsabile del procedimento ha il compito di creare le condizioni affinché il processo di realizzazione dell'intervento sia condotto in modo unitario riguardo ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi disposizione di legge in materia.
- Il responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso, con provvedimento motivato, dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n.50/2016, riguardo l'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 6

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

- Il fondo di cui all'art.3 è riferito all'importo dei lavori posto a base di gara, come prima definito.
- L'incentivo per l'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive, che non siano state originarie da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, c.9 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., verrà liquidato al Responsabile del Procedimento, al Responsabile di Area dei lavori ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi solo per gli importi eccedenti in termini assoluti.
- La distribuzione del fondo è proposta al Responsabile del Procedimento dal Responsabile in conformità a quanto indicato al c. 9 dell'art.4 del presente Regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti. Nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art.2.
- La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio interessato alla realizzazione delle suindicate attività, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione viste dal competente Responsabile del procedimento e controfirmate dal Responsabile del Gruppo di progettazione.
- L'incentivo può essere liquidato:
 - Al Responsabile dell'attività di verifica ed alla relativa struttura di supporto dopo l'approvazione del progetto esecutivo e l'acquisizione del relativo finanziamento;
 - Al Responsabile del Procedimento, alla Struttura per l'attività di verifica e per l'attività amministrativa, ed alle relative strutture di supporto, applicando le aliquote indicate dalla tabella di ripartizione di cui al precedente art.4, c.8, successivamente all'approvazione del bando di gara. Per quanto attiene l'esecuzione dei lavori l'incentivo sarà liquidato in percentuale all'avanzamento dei lavori fino al 90% della relativa aliquota ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di avvenuto collaudo;
- Al Collaudatore dopo l'approvazione del Certificato di collaudo o nel caso di collaudo in corso d'opera, fino al 90% delle opere collaudate ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato del Collaudo definitivo. Nel caso in cui gli

incarichi di collaudo tecnico amministrativo e statico siano affidati a differenti soggetti interni, l'aliquota di cui all'allegato A sarà suddivisa fra le due figure, dal responsabile del Procedimento.

- Qualora l'Amministrazione Comunale approvi amministrativamente un progetto ma non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate, attingendo al fondo di cui al precedente Art.3 comma 4.
- Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili all'Ufficio organizzativo a cui è incardinato il procedimento.
- Le disposizioni di cui ai presenti criteri di distribuzione si applicano anche nei casi in cui gli uffici procedano all'integrale revisione di un progetto redatto da professionisti esterni.

Art. 7

Sostituzione del Responsabile del procedimento

- Il Responsabile del Procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:
 - a) Decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - b) Trasferimento presso altre Amministrazioni;
 - c) Rinuncia all'incarico;
 - d) Revoca del mandato.

In tali casi, ad eccezione del punto d), il Responsabile del Procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Responsabile del Procedimento subentrante sempre con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 6. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

- Intervenuta la sostituzione del Responsabile del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche ed amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.
- Il assenza di specifica nomina del Responsabile del procedimento assume tale funzione, in linea gerarchica, il Responsabile del servizio o in mancanza il Responsabile di Area cui è attribuita la competenza dell'opera.

Art. 8

Termini per le prestazioni

- Nel provvedimento di costituzione del nucleo tecnico di progettazione devono essere indicati, su proposta del Responsabile del procedimento, i termini eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progettazione. I termini per la Direzione dei lavori coincideranno con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle normative vigenti.

- I termini per la progettazione decorrono dalla data di notifica ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
- Il provvedimento per la costituzione della struttura di verifica e amministrativa viene disposta dal Responsabile di Area.

Art. 9 Penalità

- Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del nucleo tecnico di progettazione nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione, sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante con riferimento alla tabella di cui all'art. 4, c. 8, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 60 giorni di ritardo.
- Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 30 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili allo stesso nucleo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Responsabile della direzione, supportata da una preventiva relazione del Responsabile del procedimento o del Responsabile del servizio.
- Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.
- Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, fermo restando la facoltà del responsabile della direzione di procedere altresì dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 10

Polizza assicurativa per i dipendenti interni

- Per lo studio, la progettazione ed altre attività previste nella legge ed affidate ad un proprio dipendente, l'Amministrazione aggiudicatrice assume per intero l'onere per il premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

Art. 11

Norma transitoria

- Le modifiche apportate con il presente atto a quello precedentemente approvato con delibera della Giunta Municipale n. del , si applicano a tutti i lavori pubblici con le aliquote presenti nel presente regolamento, a condizione che le fasi procedurali previste per singola aliquota siano ancora da espletare. Per le fasi già espletate si applicherà il vecchio regolamento decurtando le (vecchie) aliquote del 20%; mentre sino all'adozione del presente regolamento non possono trovare applicazione gli incentivi sui servizi e sulle forniture.

Art. 12

Disposizione finale

- Il presente regolamento, che si applica alle opere o lavori, servizi o forniture, o fasi di esse (affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina di legge, costituisce parte integrante della deliberazione di approvazione.
- Qualora le aliquote, di cui agli artt. Precedenti del presente regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente atto, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior o minor misura dell'incentivo se consentito dalla nuova norma.

Allegato A

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche

Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art.113 c.2 del D. Lgs. n.50/2016

		%	%	Coeff.
A)	UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	30,00		
	Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici e amm.vi di supporto			
1)	Per la fase di progettazione		10	0,10
2)	Per la fase di affidamento		5	0,05
3)	Per la fase di esecuzione		15	0,15
A1	RUP 85% - Aliquota: 1)+2)+3)			
A2	SUPPORTO 15% - Aliquota: 1)+2)+3)			
B)	STRUTTURA PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA	15,00		
B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA		2,00	0,02
B2	VERIFICA PROGETTI		4,00	0,04
B3	PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA		2,00	0,02
B4	VERIFICA REQUISITI PARTECIPANTI E		2,00	0,02
B5	COMPONENTI C.U.C.		5,00	0.05
C)	GRUPPO DI PROGETTAZIONE		0,00	
D)	ESECUZIONE DEI LAVORI	33,00		
	Direttore dell'esecuzione del contratto. Direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, collaboratori tecnici e amministrativi		20,00	0,20
	Misure e Contabilità		5,00	0,05
	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		8,00	0,08
E)	COLLAUDO	2,00		
	COLLAUDATORE STATICO		1,00	0,01
	COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO		1,00	0,01
	COMPLESSIVO	80,00		

PUNTO A

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le competenze vengono distribuite tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il personale di supporto.

Il personale di supporto RUP è un dipendente almeno di categoria B e curerà la predisposizione, in collaborazione con il RUP, di tutti gli atti inerenti le funzioni e compiti del RUP.

Avrà la responsabilità della custodia ed organizzazione di tutti gli atti. Le competenze spettanti al RUP sono l'85% delle competenze spettanti all'Ufficio del RUP. Le competenze del personale di supporto sono pari al 15% delle competenze spettanti all'ufficio del RUP.

PUNTO B

STRUTTURA PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA E DI GARA

L'aliquota B1 è riservata al personale di supporto, appositamente nominato, quale supporto delle attività di programmazione tecnica ed economica. Può essere nominato se in possesso di titolo di studio adeguato e formazione professionale idonea, anche personale di fascia A;

L'aliquota B2 è riservata al soggetto verificatore, che per importi inferiori ad un milione di euro, coincide con il RUP;

Le aliquote B3 e B4 sono riservate al personale di supporto appositamente incaricato per la predisposizione degli atti e procedure di affidamento in collaborazione con il Responsabile di Area e il RUP che non percepiranno tali aliquote;

L'aliquota B5 è assegnata a tutti i dipendenti componenti della Commissione di gara presso la Centrale Unica di Committenza.

PUNTO C

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Il gruppo di progettazione viene escluso, per preciso dettato normativo, dagli incentivi per le funzioni tecniche;

PUNTO D

ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli incentivi di cui al presente punto sono riservati esclusivamente al personale individuato per la direzione dell'esecuzione del contratto. Nel casi di lavori pubblici, le responsabilità delle fasi previste vengono affidate ai tecnici, abilitati per legge, alla direzione di lavori pubblici. Le quote di ripartizione per la direzione dell'esecuzione del contratto vengono preventivamente stabilite dal Responsabile di Area per ogni singolo intervento.

PUNTO E

COLLAUDATORE

L'aliquota viene attribuita al Collaudatore tecnico amministrativo e Collaudatore statico. Nel caso di lavori che non presentino la necessità del Collaudo statico l'aliquota verrà applicata per intero al collaudatore amministrativo.

Per lavori di importo inferiore alla soglia che prevede la nomina di collaudatore amministrativo, le competenze formeranno economie di progetto.